

Milano, 3 maggio 2017

Privacy, nuovo regolamento UE: istruzioni per l'uso

La necessità di emanare un Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali deriva dalla continua evoluzione del concetto di privacy dovuta principalmente al notevole progresso tecnologico.

Il regolamento UE 2016/679, dunque, ha l'obiettivo di armonizzare le legislazioni sulla privacy nelle varie nazioni appartenenti alla UE ed è finalizzato a sviluppare il mercato unico digitale attraverso la creazione e la promozione di nuovi servizi, applicazioni, piattaforme e software.

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#) il [Regolamento UE 2016/679](#) del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ma troverà applicazione nei singoli Stati membri dell'UE a decorrere dal 25.05.2018.

E' proprio all'interno di tale complesso di normative che si pone la necessità di approfondire l'argomento al fine di consentire una disamina – seppur sintetica – delle principali novità introdotte.

Lo scopo del nuovo Regolamento sulla privacy è quello di instaurare un quadro giuridico più solido ed armonizzato in materia di protezione dei dati all'interno dell'Unione che consenta lo sviluppo dell'economia digitale nel mercato interno, garantisca alle persone fisiche il controllo dei loro dati personali e rafforzi la certezza giuridica e operativa per i soggetti economici e pubblici.

Tra i principi di maggiore rilevanza introdotti dal Regolamento UE 2016/679 meritano un particolare approfondimento:

- il principio di trasparenza;
- il diritto all'oblio;
- il principio di *accountability*;
- il principio della *privacy by design*;

- il principio della *privacy by default*.

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Il Legislatore europeo ha stabilito che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Il principio della trasparenza, infatti, impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro, soprattutto nel caso di minori. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento nonché ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di trattamento di dati personali che li riguardano.

È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento.

In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se

la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

Il Regolamento UE 2016/679, quindi, introduce un cambiamento significativo rispetto all'informativa, cioè quel testo che deve essere fornito all'interessato nel momento in cui vengono raccolti i suoi dati.

La nuova informativa sarà caratterizzata da un linguaggio più semplice: non più termini burocratici e rinvii alla legislazione, ma testi chiari e di immediata comprensione. Per facilitare la comprensione dei contenuti, nell'informativa si potrà fare ricorso anche a icone, identiche in tutta l'Unione Europea.

L'obiettivo è ottenere un consenso consapevole da parte dei soggetti interessati, che devono essere informati anche sul tempo di conservazione dei dati trattati.

IL DIRITTO ALL'OBLIO

Con l'introduzione del diritto all'oblio ogni persona potrà chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non risultino più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati non sia altrimenti conforme al Regolamento.

Tuttavia, tale diritto non sussiste qualora la conservazione dei dati personali sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica e storica o finalità statistiche o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

A questo diritto si accompagna l'obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile.

IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

Il Regolamento promuove il principio di *accountability* in virtù del quale il titolare del trattamento di dati personali, tenuto conto della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento. Le predette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Inoltre, se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

Si tratta di un'evoluzione rispetto alla semplice nomina come responsabile o incaricato al trattamento dei dati; infatti, l'assegnazione di questi ruoli e il controllo delle attività svolte da chi riceve questi compiti dovranno essere molto più accurati.

IL PRINCIPIO DELLA PRIVACY BY DESIGN

Il principio della *privacy by design* mira a garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione del trattamento mediante l'adozione di comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche. Tale principio stabilisce che tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi probabili e gravi per i diritti e le libertà delle persone fisiche – sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso – il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la *pseudonimizzazione*, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie, al fine di soddisfare i requisiti del regolamento tutelando i diritti degli interessati.

Questo nuovo concetto di *privacy* assicura una maggiore tutela dei diritti e dell'identità delle persone.

IL PRINCIPIO DELLA PRIVACY BY DEFAULT

Il principio della *privacy by default* prevede che tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere impostate in modo da definire preventivamente le modalità di raccolta dei dati limitando il più possibile sia la quantità dei dati raccolti, sia i rischi che tali dati vengano usati in modo improprio.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@savvocati.com